

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1935

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

*Presentata il 13 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa nazionale al nuovo regolamento (CE) 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. In particolare la legge 28 dicembre 1993, n. 549, estende le limitazioni relative all'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC), comportando, di fatto, una condizione di « sfavore » dell'industria italiana del settore, che teme di perdere quote di mercato a favore dei Paesi concorrenti. Occorre in definitiva evitare che le industrie italiane delocalizzino gli impianti all'estero, con l'unico effetto di ridurre l'occupazione in Italia.

L'azione per la salvaguardia dell'ambiente deve essere necessariamente por-

tata avanti insieme ai *partner* europei e mondiali (solo il coinvolgimento del massimo numero di Paesi può portare risultati concreti) e pertanto il limite oggi imposto all'impiego degli HFC e PFC rappresenterebbe un risultato nullo ai fini della protezione ambientale (in quanto a livello mondiale dette sostanze non sono oggetto di regolamenti e limitazioni) ma con effetti economici estremamente negativi. Analogamente, si constata che i problemi delle fughe delle sostanze sono una componente essenziale della riduzione dell'impatto ambientale e, pertanto, si rende necessario, così come già avviene per i clorofluorocarburi (CFC), gli idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons) e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), prevedere il divieto di disperdere nell'ambiente i PFC e gli HFC.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla medesima tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste ».

## ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle sostanze contenenti idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC) che sostituiscono le sostanze lesive ».

Lire 500 = € 0,26

